Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 19 aprile 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni).
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 103 DEL 19 APRILE 1962:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana nel 2° semestre dell'anno 1961.

(2274)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

L'11 aprile 1962, alle ore 12,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Mohamed Tawfik Torgeman, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Tunisia.

(2380)

L'11 aprile 1962, alle ore 12,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Mario R. Lluberes Abreu. il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica Dominicana.

(3281)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1962, n. 147.

Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale.

Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962, n. **148.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori - Rieti, con sede in Rieti.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori - Rieti, con sede in Rieti, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1961.

Istituzione del ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1961, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 24, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 in data 31 gennaio 1961, concernente la determinazione numerica del contingente dei salariati temporanei, addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1960-61;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 29 marzo 1961, è istituito il ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, con la seguente dotazione organica:

1ª (prima) categoria - specializzati (coefficiente 167) . . . . . posti n. 2 (due)

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1961

GRONCHI

COLOMBO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1962
Registro n. 500, *foglio n.* 307
(2371)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1962.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto e 31 ottobre 1961, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 6 ottobre 1961 (registro n. 41, foglio n. 34) e il 4 dicembre 1961 (registro n. 49, foglio n. 89);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio e 26 agosto 1961, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 14 settembre 1961 (registro n. 38, foglio n. 284) e il 26 ottobre 1961 (registro n. 41, foglio n. 35);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 18 gennaio 1962;

Ricorrendo le condizioni dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di albicocche per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo.

La quantità minima di albicocche per l'ammissione alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione del prodotto ottenuto sono rispettivamente fissati in kg. 100 e mesi sei.

Art. 2.

Le parole « la copia di lavorazione » sono sostituite con le parole « una copia » nelle concessioni riguardanti la importazione temporanea di internegativi e negativi di film, prorogate per ultimo rispettivamente coi decreti ministeriali 25 agosto 1961 *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961, e 31 ottobre 1961 *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	16 marzo 1962	15 settembre 1962
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni con validità fino all'11 marzo 1962)	Decreto ministeriale 26 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 novembre 1961)	12 marzo 1962	11 settembre 1962
3. Borato di calcio greggio, borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	22 marzo 1962	21 settembre 1962
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	18 marzo 1962	17 settembre 1962
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100, 50 e 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	17 marzo 1962	16 settembre 1962
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	28 marzo 1962	27 settembre 1962
7. Ferro ed acciaio laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a)* filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciato; *b)* piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20, e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c)* filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b)* mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	27 marzo 1962	26 settembre 1962
8. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	22 marzo 1962	21 settembre 1962
9. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	22 marzo 1962	21 settembre 1962
10. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	25 marzo 1962	24 settembre 1962
11. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	15 marzo 1962	14 settembre 1962
12. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	22 marzo 1962	21 settembre 1962
13. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	28 marzo 1962	27 settembre 1962

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1962
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 377. — BENNATI

(2386)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1962.
Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziarie, che si è verificato in tutto il territorio della Repubblica dal 7 al 14 aprile 1962 per effetto di eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici di cancelleria e segreteria giudiziarie o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 7 al 14 aprile 1962 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1962

Il Ministro: Bosco

(2426)

DECRETO PREFETTIZIO 5 aprile 1962.
Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Enna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il decreto prefettizio 584/5-6 Gab. del 13 aprile 1957, con il quale veniva provveduto alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1957-59;

Considerata la necessità di procedere alla rinnovazione del Consiglio medesimo per il triennio 1962-64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che stabilisce la composizione del predetto Collegio;

Viste le designazioni avanzate dagli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Per il triennio 1962-64 il Consiglio provinciale di sanità di Enna, è così composto:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Enna;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
l'ufficiale sanitario del capoluogo;
Parlato dott. Raffaele, medico condotto;
Cefalù dott. Angelo, direttore di sezione medicomicrografico del Laboratorio igiene e profilassi;
Riina dott. Angelo, direttore di sezione chimica del Laboratorio igiene e profilassi;
Aliano dott. Antonino, presidente Ospedale Umberto I di Enna;
Cimenti dott. Rina in Grassi, direttrice sanitaria Ospedale Umberto I di Enna;
Pastorelli dott. Gaetano, primario medico dello Ospedale Chiello di Piazza Armerina;
Galvano dott. Gaetano, primario chirurgo dello Ospedale Umberto I di Enna;
Riggio dott. Enrico, medico-chirurgo specialista di pediatria;
Barbarino dott. Leonardo, medico-chirurgo;
Buscemi dott. Filippo, medico-chirurgo;
Termine avv. Adriano, esperto nelle materie amministrative;
Antoci dott. Santi, ingegnere;
Giordano dott. Ignazio, ingegnere;
Farina dott. Benedetto, rappresentante dell'Ordine dei medici-chirurghi;
Tarantino dott. Giovanni, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Giusto dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Bellavia Maria, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
Quistini suor Marcella, rappresentante del Collegio infermieri professionali;
Vitale dott. Giuseppe, rappresentante dell'I.N.P.S.;
Giunta rag. Mariano, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Lo Manto dott. Paolo, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Gabriele Barone, funzionario dell'Ufficio del medico provinciale.

Enna, addì 5 aprile 1962

Il prefetto: GIULIANI

(2317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinki il 18 febbraio 1961.

Il 6 aprile 1962 è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinki il 18 febbraio 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, n. 1547, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 febbraio 1962.

In conformità al disposto dell'art. 13, l'Accordo predetto entrerà in vigore il 1° giugno 1962.

(2359)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 aprile 1962:

Grassi Raffaello, notaio residente nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Riposto, stesso distretto;

Filloramo Nicolino, notaio residente nel comune di Monforte San Giorgio, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Spadafora, stesso distretto;

Poli Vittorio, notaio residente nel comune di Bovegno, distretto notarile di Brescia, e trasferito nel comune di Brescia;

Maulucci Gaetano, notaio residente nel comune di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia, e trasferito nel comune di Foggia;

Quaranta Hena, notaio residente nel comune di Trivento, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Isernia, stesso distretto;

Rossetti Vittorio, notaio residente nel comune di Montegranaro, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Porto San Giorgio, stesso distretto;

Leone Mario, notaio residente nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ascoli Piceno;

Sammarco Michelangelo, notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Cefalù, stesso distretto;

Pongelli Franco, notaio residente nel comune di Lugnano in Teverina, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Orvieto, stesso distretto;

Crescimanno Giuseppe, notaio residente nel comune di Marineo, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Corleone, stesso distretto;

Berizia Mario, notaio residente nel comune di Valledolmo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo;

Pennisi Matteo, notaio residente nel comune di Tusa, distretto notarile di Patti, è trasferito nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo;

Catania Francesco, notaio residente nel comune di Alimena, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Mezzoiuso, distretto notarile di Palermo;

Bianchi Stefano, notaio residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Ronco Scrivia, stesso distretto.

(2409)

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 3 maggio 1962, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Marani Giovanni, residente nel comune di Bologna.

(2333)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un fabbricato con annesso terreno sito lungo la sponda sinistra del fiume Tronto, in comune di Ascoli Piceno.

Con decreto 16 febbraio 1962, n. 34 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del fabbricato con annesso terreno segnato nel catasto del comune di Ascoli Piceno, al foglio n. 83, mappali 41 e 44, di complessivi mq. 1040, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 giugno 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2392)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 6 aprile 1962, viene revocato il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 31 marzo 1958, nella zona di Robecco Pavese (Pavia) dell'estensione di ettari 257.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1962, viene revocato il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 18 agosto 1952, 24 luglio 1953, 4 agosto 1954, 23 ottobre 1955, 20 agosto 1956, 30 giugno 1957 e 30 settembre 1958, nella zona di Scandiano (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1.201.

(2326)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « VII Mostra nazionale del disegno e dell'incisione moderna », di Reggio Calabria.

La famiglia artistica reggiana, con sede in Reggio Emilia, organizzatrice della « VII Mostra nazionale del disegno e dell'incisione moderna », con data del 15 marzo 1962, ha comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo in Reggio Emilia dall'1° al 20 novembre 1962, anzichè dall'1° al 31 maggio 1962, come precedentemente programmato.

(2332)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, registro, n. 6, foglio n. 90, il ricorso straordinario in data 3 aprile 1959 presentato dalla sig.na Battilana Italia dipendente dell'Ente nazionale serico avverso il provvedimento dell'Ente stesso col quale le veniva liquidato il trattamento di licenziamento è stato accolto limitatamente alle pretese concernenti l'indennità di funzione e l'assegno provvisorio.

Il ricorso medesimo è stato respinto per quanto concerne l'assegno integrativo e l'impugnazione della delibera in data 29 marzo 1959 del commissario dell'Ente nazionale serico.

(2331)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola « Gramiccia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1962, l'avv. Gastone Chiozza è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola « Gramiccia », con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile, in sostituzione dell'ing. Alberto Monterali, dimissionario.

(2394)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Latteria sociale cooperativa del Campidano di Terralba », con sede in Terralba (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 aprile 1962, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Latteria sociale cooperativa del Campidano di Terralba », con sede in Terralba (Cagliari), costituita in data 10 febbraio 1957 per atto del notaio dott. Marco Piu, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Ernesto de la Ville.

(2395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 18 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,60	620,60	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	590,86	590,75	590,75	591 —	590,25	590,87	591 —	590,90	590,85	590,90
Fr. Sv.	143,04	142,85	142,845	142,82	142,85	142,92	142,86	143 —	142,92	142,88
Kr. D	90,04	90,07	90,0725	90,06	90 —	90,08	90,04	90,05	90,08	90,05
Kr. N.	87,11	87,12	87,13	87,11	87,05	87,13	87,1075	87,10	87,14	87,10
Kr. Sv.	120,71	120,69	120,63	120,64	120,60	120,66	120,615	120,65	120,68	120,65
Fol.	172,42	172,41	172,42	172,44	172,40	172,41	172,43	172,45	172,41	172,40
Fr. B.	12,46	12,465	12,474	12,464	12,465	12,46	12,464	12,47	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,67	126,65	126,655	126,60	126,66	126,635	126,65	126,66	126,66
Lst.	1747,13	1747,10	1746,80	1747 —	1746,75	1747,42	1746,90	1747,35	1747,45	1747 —
Dm. occ.	155,24	155,19	155,18	155,1875	155,18	155,19	155,1825	155,20	155,19	155,19
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05	24 —	24,05	24,049	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,79	21,80	21,79	21,785	21,78	21,79	21,78

Media dei titoli del 18 aprile 1962

Rendita 5 % 1935	108,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	591 —
1 Franco svizzero	142,84
1 Corona danese	90,05
1 Corona norvegese	87,109
1 Corona svedese	120,627
1 Fiorino olandese	172,435
1 Franco belga	12,464
1 Franco nuovo (N.F.)	126,645
1 Lira sterlina	1746,95
1 Marco germanico	155,185
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo port.	21,787

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1962, il notaio dott. Antonio Triola, residente ed esercente in Napoli, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città.

Il direttore generale: GRECO

(2421)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione del comune di Biella (Vercelli) alla classe terza agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1962, il comune di Biella (Vercelli), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe terza, ai fini dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(2382)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura », 1ª emissione.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1962, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, Roma, si procederà:

In ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura », 1ª emissione:

Alla estrazione a sorte di:

n. 1545 titoli di L. 50.000

n. 779 titoli di L. 250.000

n. 6595 titoli di L. 500.000

in totale n. 8919 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.569.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 aprile 1962

Il presidente: ODORIZZI

(2410)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;

Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle Segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale;

licenza tecnica complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 3 il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dalle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dall'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione della pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i suddetti limiti sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 32 è elevato ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Infine il limite massimo di età di anni 32 è elevato ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati; per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali sono liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della Tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della Tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al sesto comma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VIII, entro il termine di sessanta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera B) del precedente art. 2, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tal fine gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale n. 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948 n 241, devono produrre a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in foglio da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945 n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci della deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'armi verificativi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualifica mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per cause di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra del 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo

da L. 1000, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dell'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande, di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VIII, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal provveditore agli studi, come previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso:

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 3 del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano 32 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lett. *B*) devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati.

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è in corso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella di cui riceveranno la relativa comunicazione, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si rende necessario.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero estratto o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscri-

zione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio previsto dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della guardia di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellaro giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazioni degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi di territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti dal precedente art. 4 e nel presente articolo copie autentiche di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Div. VIII, dopo il termine, previsto dall'art. 3, di giorni 60 a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti, dai concorrenti, che abbiano superato la prova orale, dopo il termine, prescritto dall'art. 4, di giorni 30 dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgono nei giorni e nei locali che vengono indicati con lo apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

Art. 8.

L'esame consta:

1) di tre prove scritte:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

2) di una prova orale che ha per oggetto le seguenti nozizie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato e nozioni elementari di statistica;

d) nozioni elementari sulla costituzione e sul funzionamento degli archivi.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedano riserve di posti, e precedenze a parità di merito.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica d'applicato aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Trascorso tale periodo, gli applicati aggiunti assunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1962

Il Ministro: Bosco

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Div. VIII — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . n. . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle Segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .,

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite. Non deve essere fatta dai candidati per i quali si prescinde dai limiti di età.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio.

(2149)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1961, registro n. 43, foglio n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso per esami citato nelle premesse è prorogato fino a tutto il 16 maggio 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1962

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1962
Registro n. 14 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 341

(2397)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 15 febbraio successivo, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a sette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di sette agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino, indetto con il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, è composta come segue:

Presidente:

Sansoni dott. Icilio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Jona prof. dott. Luciano, presidente della Deputazione della Borsa valori di Torino;

Viñcent rag. Costantino, membro del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino;

Franco dott. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio di Torino;

Forte prof. Francesco, straordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 398. — DI STEFANO

(2379)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di aiuto applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1961, n. 453, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 76/P.2.1.1. in data 2 ottobre 1961, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il direttore centrale dott. ing. Mario Cecconi è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di aiuto applicato in prova, citato nelle premesse in sostituzione del direttore centrale Anetrini dott. rag. Cesare, deceduto.

Roma, addì 4 aprile 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2339)

Sostituzione di un membro della 1ª e 2ª Sottocommissione e del segretario della 2ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Firenze, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Viste le proprie delibere n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, e n. 51/P.2.1.1. del 15 settembre 1961, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra, nonchè di una Sottocommissione presso il Compartimento di Firenze;

Delibera:

Il capo stazione superiore a riposo Cafaggini Alcide e il capo gestione superiore Bonechi Carlo sono nominati, rispettivamente, membri della 1ª e 2ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del capo stazione superiore a riposo Pinoschi Vittorio e del capo stazione superiore Marino Marino, che hanno rinunciato all'incarico.

Il segretario capo Ciro Antonino è nominato segretario della 2ª Sottocommissione esaminatrice del concorso summenzionato sempre per il Compartimento di Firenze, in sostituzione del coadiutore capo Vannini Quinto, impossibilitato ad assolvere l'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 23 marzo 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2340)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 8 ottobre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 14 e 15 maggio 1962, alle ore 9,30.

(2422)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantatre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso a quarantatre posti di vice aiutante in prova (coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 8 ottobre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 21 e 22 maggio 1962, alle ore 9,30.

(2423)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 1° gennaio 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 86, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva), dei servizi antincendi;
Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 1° gennaio 1962, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 7, 8, 9 e 10 maggio 1962, con inizio alle ore 9.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1962

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

(2408)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte e pratica del concorso ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo del personale civile della carriera di concetto dell'Accademia navale.

Le prove scritte e pratica del concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo del personale civile della carriera di concetto dell'Accademia navale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 in data 22 febbraio 1962, avranno luogo in Livorno presso l'Accademia navale, nei giorni 17, 18 e 19 maggio 1962, con inizio alle ore 8.

(2404)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 101 del 31 gennaio 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1961;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso suddetto;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 69 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la nota n. 294 del 13 febbraio 1962, con la quale la prefettura di Cagliari ha designato il presidente della Commissione;

Vista la nota n. 256 del 21 febbraio 1962, con la quale l'Ordine dei medici della Provincia ha proposto le terne dei nominativi da includere nella graduatoria in parola;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Curione comm. dott. Pietro, vice prefetto.

Componenti:

Duce comm. dott. Aldo, medico provinciale, ispettore generale medico;

Puxeddu, prof. dott. Efisio, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Casu dott. Carlo, specialista in ostetricia e ginecologia.

Berillo Antonietta, ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Paxi dott. Mario, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà la sua sede in Cagliari presso l'Ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, addì 31 marzo 1962

Il medico provinciale: DUCE

(2345)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

IL MEDICO PROVINCIALE

(*Omissis*).

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in Molazzana (condotta unica) e Pescaglia (1ª condotta) al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Savinetti dott. Giovanni, medico provinciale;

Cassano prof. dott. Francesco, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario Ospedali ed Ospizi di Lucca;

Luisi prof. dott. Manlio, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario Ospedale di Viareggio;

Belotti Ines, ostetrica.

Segretario:

Valente dott. Corrado, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede per lo svolgimento delle prove di esame è stabilita in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Lucca, addì 27 marzo 1962

Il medico provinciale: SAVINETTI

(2306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto p. n. del 31 luglio 1961, con cui veniva costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data 30 novembre 1960;

Vista la lettera 073542 dell'8 marzo c. a., con cui viene segnalato per la nomina a segretario della Commissione stessa il dott. Giuliano Neri, direttore di sezione, in sostituzione del dott. Petrisso De Petris trasferito in altra sede;

Visto il Testo unico 4455 approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 834;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 226.

Decreta:

A parziale modifica del succitato decreto n. 13862 del 31 luglio 1961 le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami a otto posti d'ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data 30 novembre 1960 bandito in data 4 aprile 1961 saranno disimpegnate dal dott. Giuliano Neri, direttore di sezione della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei sensi di legge.

Milano, addì 22 marzo 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

(2346)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 259 in data 30 gennaio 1962, con il quale venne, tra l'altro indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Viste le competenti proposte del Collegio provinciale delle ostetriche nonchè quelle dei Comuni interessati in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:

Caputo prof. Casimiro, medico provinciale;

Pescetto prof. Giuseppe, docente di ostetricia e primario ginecologo dell'Ospedale San Paolo di Savona;

Badino prof. Paolo, docente di ostetricia;

Mascarino Caterina, ostetrica condotta del comune di Savona.

Segretario:

Sidoti dott. Salvatore, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e di questo Ufficio.

Savona, 3 aprile 1962

Il medico provinciale: CAPUTO

(2305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1961, n. 692, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti, in provincia di Messina al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Rizzo dott. Antonino, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;

Cannavò prof. Letterio, libero docente in clinica medica;

Cicala prof. Giuseppe, libero docente in patologia chirurgica;

Ioli dott. Valerio, medico condotto.

Segretario:

Alessi dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 27 marzo 1962

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(2310)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1961, n. 692, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Rizzo dott. Antonino, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;

Motta prof. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Messina;

Finocchio dott. Domenico, primario reparto ostetrico Ospedale S. Angelo dei Rossi di Messina;

Spinella Giuseppa, ostetrica condotta.

Segretario:

Valenti dott. Natale, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 27 marzo 1962

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(2307)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8856 del 4 ottobre 1961, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate idonee nel pubblico concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche;

Considerato che a seguito di rinunzia delle concorrenti che precedono in graduatoria è risultata vacante e disponibile la condotta ostetrica del comune di Guilmi;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La signorina Lannaioli Norma è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Guilmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e del comune di Guilmi.

Chieti, addì 10 aprile 1962

Il medico provinciale: SOLLECITO

(2362)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo-direttore del pubblico macello di Asti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 47616/Vet., in data 13 settembre 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario capo-direttore del pubblico macello di Asti;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario capo-direttore del pubblico macello di Asti, è costituita come appresso:

Presidente:
Pavese dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Notari dott. Paolo, veterinario provinciale;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria;
Ciocca dott. Oreste, veterinario condotto.

Segretario:
Gallo dott. Carlo, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Asti, addì 6 aprile 1962

Il veterinario provinciale: NOTARI

(2302)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto-vice direttore del pubblico macello di Asti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 48270/Vet., in data 28 novembre 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario aggiunto-vice direttore del pubblico macello di Asti;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario aggiunto-vice direttore del pubblico macello di Asti, è costituita come appresso:

Presidente:
Bocchini dott. Ciriaco, vice prefetto vicario.

Componenti:
Notari dott. Paolo, veterinario provinciale;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria;
Ciocca dott. Oreste, veterinario condotto.

Segretario:
Verga dott. Pio Salvatore, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Asti, addì 6 aprile 1962

Il veterinario provinciale: NOTARI

(2303)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 giugno 1961, n. 346, con il quale sono stati messi a concorso i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1960;
Viste le designazioni e le proposte formulate dalla prefettura di Rieti, dall'Ordine dei veterinari della Provincia e dai Comuni interessati, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti, di cui in narrativa, è così costituita:

Presidente:
Goffredi dott. Oreste, vice prefetto vicario.

Componenti:
Scarapellini dott. Mario, veterinario provinciale;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Tosoni dott. Felice, veterinario condotto.

Segretario:
Torda rag. Mario, consigliere di 3ª classe della prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Rieti.

Rieti, addì 30 marzo 1961

Il veterinario provinciale: SCARAPELLINI

(2301)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.